

FEBBRAIO

2013

INFORMA SALUTE



In questo numero:

INFORTUNI: NUOVA PROCEDURA INVIO DENUNCE



OBBLIGO SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO DAL 18 FEBBRAIO 2013



LE NOTIZIE IN BREVE

CON I COLLEGAMENTI AI SITI DI RIFERIMENTO



LA POSTA DEL RLS:

ERNIA AL DISCO MALATTIA PROFESSIONALE PER CARRELLISTA?



Comitato di Redazione:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873122

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

INFORTUNI: NUOVA PROCEDURA INVIO DENUNCE

Tante le novità, anche di linguaggio, introdotte nell'applicazione informatica disponibile nel Punto Cliente del portale Inail. L'obiettivo è la semplificazione della gestione dei rapporti assicurativi in vista della scadenza del primo luglio, quando lo scambio di informazioni e documenti con l'utenza dovrà avvenire esclusivamente online, e il miglioramento della raccolta dei dati a fini statistici

INAIL


ROMA – In vista della scadenza del prossimo primo luglio, quando lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, nel Punto Cliente del portale Inail ha debuttato la nuova procedura per l'invio della denuncia, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni ed è destinata a migliorare la gestione dei rapporti assicurativi, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e di raccogliere dati più puntuali per l'analisi del fenomeno.

Più informazioni sul luogo e la tipologia dell'evento. Il rilascio della nuova procedura è stato preceduto da incontri informativi con le associazioni di categoria datoriali e gli ordini professionali per presentare le

tante novità introdotte nella nuova denuncia, a partire dalla sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio, che è stata integrata con maggiori informazioni utili sia per individuare l'ubicazione esatta dell'evento, sia per definire in modo più puntuale i diversi tipi di incidente avvenuti con mezzi di trasporto. Nella stessa sezione sono stati inseriti campi specifici per acquisire, ad esempio, informazioni in merito all'esistenza di contratti di appalto, subappalto o altre forme di esternalizzazione del lavoro, che rispondono a esigenze formulate anche da interlocutori esterni.

Adottate le classificazioni di Istat, Cnel e ministero del Lavoro. Nel corso dell'elaborazione della nuova procedura, che ha tenuto conto anche delle richieste provenienti dall'utenza emerse dalle indagini di customer satisfaction, si è proceduto a una razionalizzazione delle informazioni che riguardano il rapporto di lavoro dell'infortunato, con riferimento alla tipologia di contratto, al settore lavorativo, alla qualifica assicurativa e alla classificazione della professione. Questa revisione ha risposto all'esigenza di omogeneizzare il linguaggio dell'Inail a quello già utilizzato dai datori di lavoro, adottando le classificazioni predisposte dall'Istat per le professioni, dal Cnel per i contratti collettivi e dal ministero del Lavoro per le tipologie di lavoratori.

Tra i recapiti anche la Pec. La possibilità di inserire, tra i recapiti del lavoratore e del datore di lavoro, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), che garantisce il ricevimento del messaggio da parte del



destinatario, risponde all'esigenza di rendere più rapida la comunicazione tra l'Inail e la sua utenza e riduce, al tempo stesso, i costi del procedimento amministrativo. È stata inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro di comunicare il proprio codice Iban per l'accredito dei pagamenti, di inviare con la denuncia/comunicazione due allegati in formato pdf e di formulare eventuali osservazioni nel campo "Note".

I dati dell'unità produttiva prelevati automaticamente. I dati relativi all'unità produttiva in cui lavora l'infortunato – definita dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" – possono essere selezionati tra quelli già presenti nella banca dati delle unità produttive e inseriti automaticamente nella denuncia. Nella nuova procedura telematica il datore di lavoro, dopo aver selezionato la posizione assicurativa territoriale, ha inoltre la possibilità di indicare anche la polizza e la voce di tariffa, scegliendole tra quelle presenti negli archivi, ai fini della imputazione degli oneri per infortuni.

OBBLIGO DELLA SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

DAL 18 FEBBRAIO DEVONO ESSERE SOSTITUITI I DISPOSITIVI NON MARCATI CE

Entro il 18 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell'articolo 1 e nell'articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l'installazione dei maniglioni antipanico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,

l'installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.



La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

1. per il produttore:

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

2. per l'installatore:

b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

3. per il titolare dell'attività:

- c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
- c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
- c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.



I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall'art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del Decreto sono:

- in caso di rottura del dispositivo;
- sostituzione della porta;
- modifica dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo
- entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Decreto 6 dicembre 2011

Art. 2

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.



Decreto 6 dicembre 2011. Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 18 febbraio 2013.

Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.

Fonte: polizialocale.com



LE NEWS DI FEBBRAIO



VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2013

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO: PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Portale Agenti Fisici riporta una procedura standardizzata per il rischio vibrazioni Mano-Braccio che permette di classificare la fascia di esposizione dei lavoratori. La classificazione e il piano di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione.

COME PREVENIRE L'INFLUENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con riferimento al contagio influenzale, un articolo presenta le strategie da mettere in atto nei luoghi di lavoro e alcune norme di protezione e prevenzione del rischio biologico. Le norme igieniche, la pulizia e la vaccinazione antinfluenzale.

LA VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IDONEITÀ PER IL PERSONALE SANITARIO

La verifica della idoneità alla mansione specifica del personale sanitario al fine di valutarne la "reale idoneità" prevista dalla legge di stabilità.

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2013

SULLA NON RESPONSABILITÀ DEL DDL PER MANOVRE PERICOLOSE DEL LAVORATORE

La responsabilità del datore di lavoro va totalmente esclusa se l'infortunio accaduto a un lavoratore normalmente esperto è causato da una sua manovra estremamente pericolosa e non necessaria per il compito assegnatogli. Di G.Porra.

MINISTERO DEL LAVORO: AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31 MAGGIO 2013

Imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi: il 31 maggio 2013.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ESEMPI DI INTERVENTI IN AMBIENTI CONFINATI

In un convegno dedicato agli spazi confinati un'azienda presenta due esempi di interventi correlati all'impianto di depurazione di una città. L'installazione di sensori in un collettore fognario e la verifica dello stato dell'ispessitore fanghi.

UNITÀ PRODUTTIVE: DALL'INAIL UN SERVIZIO TELEMATICO IN PIÙ

Disponibile sul sito Inail un nuovo applicativo per i datori di lavoro che facilita la trasmissione dei dati: il nominativo del RLS, i rapporti medici e la comunicazione di infortuni.

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2013

BUONE PRASSI PER UN PROCESSO PARTECIPATIVO DI RISOLUZIONE DEL RISCHIO

La Commissione Consultiva Permanente ha validato una buona prassi relativa alla realizzazione di un processo dinamico e partecipativo di valutazione e risoluzione del rischio in un'ottica di coinvolgimento e consultazione di tutti i dipendenti.

OBBLIGHI E TUTELE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Un progetto affronta il tema della promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi. Gli utilizzi impropri del lavoratore autonomo: idoneità dell'appalto, prestazione di manodopera e società di fatto.

EDILIZIA: L'USO IN SICUREZZA DELL'ARGANO DA CANTIERE

Disponibile online il numero 7 de "L'elmetto giallo" il periodico di informazione di Asle - Rlst rivolto a imprese e lavoratori del settore edile.

SCATTA L'OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NON CE

Entro il 18 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2013

I QUESITI SUL DECRETO 81: PROCEDURE STANDARDIZZATE E RISCHI FISICI

Sulla possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate per le imprese edili e per le imprese in presenza di rischi fisici. A cura di G.Porra.

BUONE PRASSI PER EVITARE IL SOVRACCARICO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

La Commissione Consultiva Permanente ha validato una buona prassi in grado di ridurre al minimo i compiti di movimentazione manuale nella fase di accatastamento di bobine di film a bolle. I vantaggi e i benefici nell'uso del ribaltatore bobine.

DEFIBRILLATORI: GLI OBBLIGHI DI COLLOCAZIONE E LA FORMAZIONE ALL'USO

Linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE): dove è obbligatoria la presenza dei DAE? Chi può effettuare la formazione e abilitare il personale all'uso del defibrillatore semiautomatico?

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2013

IL MINISTRO ELSA FORNERO RIMANDATA IN SICUREZZA SUL LAVORO

È negativo il bilancio del ministro "tecnico" del governo

Monti sui temi della salute e sicurezza. Poco impegno, alcune gaffe e promesse non mantenute. La giudicano politici e sindacalisti. A cura di Enzo Di Frenna.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: VALUTARE E LIMITARE L'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Valutazione e gestione del rischio correlato all'esposizione ai campi elettromagnetici in ambito sanitario. I luoghi di lavoro conformi, le misure di prevenzione per impedire esposizioni eccedenti i valori limite, gli effetti indiretti dei CEM.

IMPARARE DAGLI ERRORI: LA CARENZA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Esempi tratti dall'archivio Infor.mo.: cadute dall'alto nel comparto edile correlate ad una carenza di valutazione dei rischi e pianificazione delle misure di sicurezza. I lavori e la posa in opera di coperture. La priorità delle misure di protezione.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2013

SOSTANZE PERICOLOSE: ISTRUZIONI PER L'USO

Una sintesi delle principali misure di prevenzione ed igieniche da seguire nella manipolazione, stoccaggio e smaltimento degli agenti chimici pericolosi e nella gestione dei DPI. Etichettatura, modalità operative, misure di protezione e igiene del lavoro.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Spunti di riflessione e proposte in relazione alla produzione dei dispositivi di protezione individuale e antinfortunistici. La concorrenza sleale, la qualità dei prodotti, i controlli, le carenze normative e l'importanza della ricerca.

STORIE DI INFORTUNIO: LA SCINTILLA CHE TOGLIE LA VITA

Un incendio divampato durante le operazioni di travaso di vernice infiammabile: come è avvenuto, le cause e le indicazioni per la prevenzione.

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2013

SULL'OBBLIGO DEL LAVORATORE DI PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA

Il lavoratore, ai sensi delle disposizioni di legge, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza ma tale obbligo può essere assolto conformemente alle istruzioni e ai mezzi fornitigli dal datore di lavoro. Di G.Porra.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON INDICATI ESPLICITAMENTE NEL D.LGS. 81/08

Una valutazione deve riguardare tutti i rischi, non solo quelli indicati nei titoli e nei capi del Decreto legislativo 81/2008. Come identificare i pericoli correlati agli oggetti fisici, alle attività lavorative svolte e ai processi aziendali.

LAVORI IN SOTTERRANEO: IL RISCHIO INCENDIO

L'analisi del rischio incendio nei lavori in sotterraneo con riferimento alle attività di lavoro in galleria. La normativa, la valutazione dei rischi, i compiti, i materiali combustibili e infiammabili, gli apprestamenti antincendio e le emergenze.

RELAZIONE FINALE SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta la relazione finale che approva l'attività di indagine sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette 'morti bianche'.

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2013

[I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA NOMINA DEL COORDINATORE](#)

Sull'obbligo della nomina del coordinatore in fase di esecuzione. A cura di G.Porra.

[L'ABC DEGLI INCENDI: L'UTILIZZO CORRETTO DI ESTINTORI E DPI](#)

Indicazioni sull'uso dei più diffusi mezzi di protezione attiva antincendio e sull'uso delle attrezzature di protezione individuale. Le regole generali per l'utilizzo degli estintori, l'uso di più estintori, le maschere antigas e gli autorespiratori.

[LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E I REGOLAMENTI REACH E CLP](#)

Un seminario affronta i cambiamenti nella valutazione del rischio chimico alla luce dei regolamenti europei REACH e CLP. Una sentenza della Cassazione, i cambiamenti per i datori di lavoro e la rivalutazione dei rischi.

[I COSTI DELLE VIOLENZE SUL LAVORO PER LAVORATORI E IMPRESE](#)

Le conseguenze della violenza psicologica sul lavoro: assenteismo, minore produttività e abbandono del lavoro.

[LA SICUREZZA NEGLI SCAVI: RISCHIO SEPPELLIMENTO E RISCHIO CADUTA](#)

Nuova puntata di Edilizia Sicura dedicata al tema degli scavi. Il video della trasmissione.

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2013

[SULLA RESPONSABILITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE DEL SPP](#)

L'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di rspp/aspp realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico né ha alcuna rilevanza la mancanza della previsione di una sanzione per la violazione del sistema stesso. Di G.Porra.

[LE SOSTANZE E I PRODOTTI PERICOLOSI UTILIZZATI IN EDILIZIA](#)

Un intervento affronta il tema dei rischi correlati all'utilizzo di agenti chimici pericolosi nel mondo edile. Le sostanze pericolose, la classificazione, i rischi delle polveri silicotigene e degli oli disarmanti.

[IL MEDICO COMPETENTE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTE STRADALE](#)

Indicazioni sulla collaborazione del medico competente nella prevenzione del rischio di incidente stradale in orario di lavoro. Il rapporto tra alcol e guida, i compiti del medico certificatore e i fattori che aumentano il rischio di incidente.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2013

[NON VALIDI I CREDITI FORMATIVI PER RSPP IN CONVEGNI CON PIÙ DI 30 PARTECIPANTI](#)

Un documento dell'Asl di Bergamo diffida alcune associazioni dal rilascio di crediti formativi a RSPP in convegni con più di trenta partecipanti. Il testo di un esposto su questo tema, le interpellanze parlamentari e la normativa.

[COME RIDURRE IL RUMORE IN UFFICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI E SCUOLE](#)

Un manuale riporta i criteri di progettazione e bonifica per la riduzione del rumore in ambienti di lavoro non industriali. Gli uffici, le scuole, gli ambienti adibiti ad attività commerciali e a uso sanitario.

[UNO STRUMENTO SEMPLICE PER MONITORARE LO STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO](#)

È possibile valutare lo stress da lavoro in modo partecipativo e collettivo mediante semplici questionari. Uno studio mostra metodi e risultati di un questionario per lo studio dei disturbi derivanti dalla qualità dell'aria negli ambienti di lavoro.



LA POSTA DEL RLS

Ciao sono un RLS ed un RSU volevo chiederti se potevate dirmi se l'ernia a disco poteva ritenersi malattia professionale per un carrellista e dopo quanto tempo può ritenersi tale. Ciao grazie. Antonio

Cominciamo col dire che la malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro svolto. Si differenzia dall'infortunio in quanto è caratterizzata da una graduale, progressiva azione di fattori presenti nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute del lavoratore, in questo caso derivanti dalla guida del mezzo di movimentazione merci.

Le malattie professionali si distinguono in:

- malattie professionali tabellate, che sono quelle già elencate nel testo normativo e comprendono 85 malattie professionali per l'industria e 24 per l'agricoltura, cui vanno aggiunte la silicosi e l'asbestosi. Quindi, se la malattia è compresa in una delle tabelle, è considerata professionale. A tale riguardo, il lavoratore deve denunciare di aver contratto una malattia professionale e dimostrare di essere addetto, o esserlo stato, ad una determinata lavorazione che, essendo inserita in tabella, si presume provochi danni alla salute
- malattie professionali non tabellate. In questo caso il lavoratore deve dimostrarne l'origine professionale della malattia, provare cioè che, la patologia di cui è affetto, è stata contratta a causa dell'attività lavorativa espletata

Nelle tabelle al n° 77 noi troviamo ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)

Considerata malattia tabellata per quei lavoratori impegnati in

a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura.

b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.

Periodo massimo di Indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione è di un (1) anno.

Quindi il carrellista a tempo pieno potrebbe vedersi riconosciuta la malattia professionale, in ogni caso va fatta una valutazione del caso concreto.



COME FARE PER VEDERSI RICONOSCIUTA UNA M.P.

Per procedere al riconoscimento delle malattie professionali, il Testo Unico n.1124/1965 impone obblighi precisi sia per l'impresa che per i lavoratori, per questo consigliamo sempre di rivolgersi ad un Patronato.

- E' obbligo del lavoratore o della lavoratrice la presentazione del certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dall'insorgere della malattia, che deve indicare la presunta origine professionale della patologia.
- E' obbligo del datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, di denunciare la patologia all'Inail. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato.

Successivamente, l'Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.


Il lavoratore chiamato a visita dall'Inail dovrà portare con sé:

- libretto di lavoro;
- documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;
- accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;
- eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l'Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all'interno dell'azienda e quantificarne l'esposizione.

L'Inail, assumendosene l'onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari. Con una successiva comunicazione, l'Istituto assicuratore farà conoscere al lavoratore e al Patronato le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro.

Il lavoratore, tramite il Patronato, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall'Inail.



LA POSTA DEL RLS

LA POSTA DEL RLS



La NOVITÀ di **INFORMA SALUTE** è uno spazio dedicato esclusivamente alle curiosità degli Rls e di tutti i lavoratori. Inviare le vostre domande riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro agli indirizzi mail riportati a sinistra.

Vi risponderemo tempestivamente e pubblicheremo le domande più curiose sul prossimo numero di **InformaSalute**

Sportello Salute CISL

alessandro.pagani@cisl.it

tel. 045 8096014

Sportello Salute UIL

bozzini.sicurezza@uil.vr.it

tel. 045 8873121

Sportello Salute CGIL

salute@cgilverona.it

tel. 045 8674669

INFORMAZIONI
NEWS

DUBBI

CURIOSITÀ

NOVITÀ

